

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

293^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 1974

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CONGEDI	Pag. 14387	biliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari » (1666) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE Pag. 14403, 14404, 14405
Annunzio di presentazione	14387	BACCHI 14427
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente	14387	BERGAMASCO 14422
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	14387	* BORRACCINO 14406 e <i>passim</i>
Presentazione di relazione	14387	CAROLLO 14426
		CIPELLINI 14422
		DE FALCO 14399, 14421
		* DE PONTI, <i>relatore</i> 14402 e <i>passim</i>
		MARANGONI 14412, 14423
		NENCIONI 14400 e <i>passim</i>
		PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 14403 e <i>passim</i>
Seguito della discussione e approvazione:		
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mo-		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

RICCI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 31 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Martinelli.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

GIULIANO, CIRIELLI, BUZIO, BARBERA e PORRO. — « Trattamento economico dei medici funzionari degli enti previdenziali » (1675);

BUCCINI. — « Istituzione della provincia di Avezzano » (1676).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SEGNANA. — « Ripristino degli uffici finanziari di Fiera di Primiero » (1654), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta unanime dei componenti la 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: COPPOLA e SICA. — « Disciplina dei concorsi per trasferimento di notai » (1624), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Russo Luigi ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'Accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo Scambio di Note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973 » (1604).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari » (1666) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli

azionari », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

R I C C I , *Segretario:*

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:

Articolo 1. — È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione è composta da un Presidente e da 4 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio

funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro.

La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro del tesoro una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente. Trasmette altresì al Ministro del tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

Il Ministro del tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla attività della Commissione.

Articolo 2. — La Commissione nazionale per le società e la borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non più di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti

ti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di 30 giorni.

Articolo 3. — La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;

b) può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società o enti di cui alla lettera a), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente;

c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

f) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i siste-

mi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera c);

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere d), e) e f) sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Articolo 4. — Le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata:

1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato;

4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Articolo 5. — Le società azionarie o a responsabilità limitata che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta all'altra società ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La società che non esegue la comunicazione all'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma la società che esegue la comunicazione dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la

comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le comunicazioni previste nel primo comma devono essere eseguite entro il 30 settembre 1974. Nel caso di partecipazioni reciproche la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni o quote eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in caso di inadempienza la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.

Le percentuali stabilite dal presente articolo sono calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni o quote sottoscritte, acquistate o possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie e per interposta persona.

In caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito.

Gli amministratori delle società sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a 30 giorni sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Articolo 6. — L'articolo 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« *Articolo 2359. - Società controllate e società collegate.*

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni della assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa ».

« *Articolo 2359-bis. - Acquisto di azioni da parte di società controllate.*

La società controllata non può acquistare nè sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o istituto di credito ».

Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente il limite fissato dall'articolo 2359-bis

del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Qualora ciò non sia avvenuto, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 5.

Sono puniti con le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che violano le disposizioni dell'articolo 2359-bis del codice civile.

Articolo 7. — Dopo l'articolo 2369 del codice civile è aggiunto il seguente:

« *Articolo 2369-bis. — Assemblea straordinaria in terza convocazione.* — L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale ».

Articolo 8. — L'articolo 2372 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rappresentanza nell'assemblea.* — Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, ai sindaci e ai di-

pendenti della società, nè alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o istituti di credito.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura ».

Articolo 9. — Dopo l'articolo 2420 del codice civile è aggiunto il seguente:

« *Articolo 2420-bis.* — *Obbligazioni convertibili in azioni.* — L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare nè la riduzione del capitale esuberante, nè la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la

ripartizione degli utili, nè la fusione con altra società salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione ».

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis del codice civile, sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Per le obbligazioni convertibili in azioni emesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto la ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento fino alla data della conversione in azioni e in ogni caso per non più di cinque anni.

Articolo 10. — All'articolo 2424 del codice civile il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) i crediti verso società controllate e collegate ».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate ».

Articolo 11. — Dopo l'articolo 2425 del codice civile è aggiunto il seguente:

« *Articolo 2425-bis.* — *Contenuto del conto dei profitti e delle perdite.* — Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

nei profitti:

1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;

2) i proventi degli investimenti immobiliari;

3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;

4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;

5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;

6) gli interessi dei crediti verso banche;

7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;

8) gli interessi dei crediti verso la clientela;

9) gli interessi di altri crediti;

10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1;

11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;

12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;

13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

nelle perdite:

1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;

4) le spese per prestazioni di servizi;

5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;

6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;

7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;

8) gli interessi sui debiti verso banche;

9) gli interessi sugli altri debiti;

10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;

11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;

12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;

13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;

14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;

15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;

16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite ».

Articolo 12. — Dopo l'articolo 2429 del codice civile è aggiunto il seguente:

« *Articolo 2429-bis.* — *Relazione degli amministratori.* — La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali

modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione ».

Articolo 13. — L'articolo 2441 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Diritto di opzione.* — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta,

hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

La deliberazione di aumento del capitale, quando il diritto di opzione sia escluso o limitato ai sensi del quarto o del quinto comma, determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma ».

Sono puniti con le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 del codice civile, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Articolo 14. — Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che

non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di « azioni di risparmio » in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società nè quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Articolo 15. — Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla

concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

L'atto costitutivo può stabilire il dividendo privilegiato di cui al primo comma e la maggiorazione di cui al comma precedente in misura superiore a quelle ivi indicate.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'articolo 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi.

La società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono as-

sicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Articolo 16. — L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;

3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

4) sugli altri oggetti d'interesse comune.

L'assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino il ventesimo delle azioni di risparmio emesse.

Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni dell'articolo 2417 del codice civile.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro indicato nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

Le spese sono imputate al fondo previsto nel primo comma.

Articolo 17. — Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.

Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.

Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

Articolo 18. — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili mediante offerta al pubblico, devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando le condizioni, le modalità e i termini di svolgimento dell'operazione. Entro venti giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, la Commissione può stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonché i dati e le notizie che deve contenere.

L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

Articolo 19. — Sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e quelli che hanno un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore a 10 miliardi e che di fatto svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati.

Articolo 20. — Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a titolo d'acconto delle imposte sul reddito, sarà applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta nella misura del quindici per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.

Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.

Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al quindici per cento.

Le società cooperative indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche.

Ricorrendo le condizioni stabilite nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d'imposta.

Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 21. — Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.

Le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le materie contemplate dalle lettere g) ed h) dell'articolo 3, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa; continuano altresì ad applicarsi, per le materie indicate nelle lettere e) ed f) dell'articolo 3, fino a quando non siano state pub-

blicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Articolo 22. — Le disposizioni dell'articolo 4, numeri 1), 2) e 3), e degli articoli 7 e 8 si applicano per le assemblee che saranno convocate dopo il 30 settembre 1974.

Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano per le obbligazioni convertibili in azioni la cui emissione sarà deliberata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le disposizioni dell'articolo 4, numero 4), e degli articoli 10, 11 e 12 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 23. — È riaperto con effetto dal 1º gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Articolo 24. — Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti si riferiscono al testo del decreto-legge da convertire come approvato

dalla Camera dei deputati. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

R I C C I , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Commissione è composta da cinque membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, e tre sono eletti dalle due Camere nell'ambito dei rispettivi Regolamenti. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Nella prima seduta la Commissione nomina il proprio presidente ».

1.1 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, DE FALCO, PINNA, POERIO, FABBRINI

Al sesto comma, sopprimere le parole:
« anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ».

1.3 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al settimo comma, sopprimere le parole:
« anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro ».

1.4 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e del CIPE ».

1.2 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, PINNA, FAB-
BRINI

D E F A L C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E F A L C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con il nostro emendamento 1.1 proponiamo, a differenza di quanto recita il testo della maggioranza, una commissione che sia nominata in modo diverso da quello previsto nel disegno di legge. La caratteristica che noi prevediamo è che i membri siano scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza. Ne prevediamo due di nomina del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e tre nominati per elezione da parte del Parlamento.

Quali sono i motivi che ci consigliano di procedere nel senso dell'emendamento da noi presentato? Si tratta di una commissione nuova, con compiti nuovi, che avrà soprattutto funzioni di controllo per le borse e di revisione per le società per azioni. La commissione deve inoltre svolgere compiti di certificazione.

Secondo noi affidare alla esclusiva competenza del Governo la nomina della commissione vuol dire emarginare il Parlamento, eliminare ogni sua diretta partecipazione in tale questione. Ieri sera il Ministro del tesoro diceva che questa commissione è indirettamente emanazione del Parlamento. L'onorevole Colombo cioè diceva che poiché il Governo è tenuto a relazionare in Parlamento sull'opera svolta dalla commissione, questa commissione s'intende espressione del Parlamento, il che invece non è. Proponiamo perciò che allo stesso tempo la commissione sia emanazione del Parlamento e del Governo. In definitiva, anche così come la prevede il testo governativo, corre obbligo alla commissione di relazionare al Governo che ne risponde al Parla-

mento; pertanto sarebbe a nostro parere più logico che almeno una parte della commissione fosse espressione diretta del Parlamento.

La nostra proposta vuole evitare, sia pure in parte, che nella nomina di detta commissione avvenga, come purtroppo accade e non raramente, una ripartizione per gruppi che snaturerebbe lo scopo della sua istituzione e sarebbe pregiudizievole alla sua completa indipendenza.

È vero che anche col sistema da noi proposto difficilmente la composizione della commissione sfuggirebbe all'inconveniente da me lamentato, ma la sua nomina passerebbe comunque al vaglio del Parlamento, il che non è poco. Questi i motivi per cui invitiamo i colleghi ad approvare il nostro emendamento.

Con il nostro emendamento 1.2 proponiamo invece che il CIPE non venga escluso dal processo di revisione e di controllo svolto per altri compiti dalla commissione. Anche qui ieri sera il ministro Colombo diceva che da parte dell'opposizione, specie nell'altro ramo del Parlamento, si è avanzata la proposta che la commissione si addentrasse nella politica economica delle società per azioni. Non sto qui a ripetere le argomentazioni portate dal ministro Colombo che affermava in pratica non potersi affidare questo compito alla commissione. Comunque sia, anche ammesso che questa tesi non sia accettabile, proponiamo con questo emendamento che il CIPE, almeno indirettamente, si interessi di questa questione. La nostra economia è fondamentalmente influenzata dalla situazione delle società per azioni; lo stesso disegno di legge, con quanto propone, lo presuppone. Ebbene, ci chiediamo: è logico escludere il massimo organo della programmazione economica da ogni controllo sulla sana e retta conduzione delle società? Qui non si tratta tanto di dettare direttive alle società, quanto di creare tramite il CIPE un certo contatto, un certo coordinamento. Per il CIPE non si tratta di controlli tecnici, in questo caso, ma di revisioni e controlli che mettano eventualmente in luce distorsioni in atto o in mente, che possano portare o portino ad un errato sviluppo

delle attività imprenditoriali, nonché di un'opera di coordinamento delle attività economiche, per uno sviluppo armonico dell'economia nazionale nell'ambito della programmazione economica. Il CIPE non può essere escluso da un controllo a fianco della commissione: ambedue nella propria sfera di influenza e di competenza possono benissimo operare per coesistere.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'emendamento 1.3, debbo osservare quanto già avevo fatto presente nella discussione generale, cioè che da molto tempo attraverso provvedimenti legislativi si sta sottraendo la materia alla legge sulla contabilità generale dello Stato. Non vi è provvedimento legislativo che non contenga, per quanto concerne la spesa di organi, di commissioni eccetera, l'espressione: « anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ». E questo non è un fenomeno di carattere eccezionale, come poteva sembrare per quanto concerne i collaboratori del CIPE per cui si è fatta una lunga discussione in quest'Aula, dato che il Ministro aveva fatto presente l'esigenza che gli emolumenti dati ai collaboratori dell'ISPE e del CIPE non fossero inquadrati nelle norme rigorose della contabilità generale dello Stato, di questa legge che risale, col regolamento, al 1923-24. Sono passati cinquant'anni e la legge risente dell'usura del tempo perchè sono mutate le condizioni e soprattutto sono mutati i rapporti. Ma se ogni qualvolta si tratta di erogare il pubblico denaro per determinate funzioni dicissimo: « in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato » adatteremmo un sistema veramente abnorme.

Se la legge sulla contabilità generale dello Stato è inefficiente per la ragione che ho detto prima, vi è l'esigenza di modificarla in armonia con la disinvoltata o con l'allegria (secondo l'ottica) finanza che si è instaurata. Ma è veramente assurdo in ogni disegno di legge, quando si tratta di una spesa, inserire

quella frase. Le norme del 1923-24 non sono desuete: sono norme che continuano ad essere applicate e che debbono avere il loro rigore. Altrimenti si tratta di una ipotesi criminosa di peculato che si prospetta attraverso l'attività legislativa. Ma è mai possibile concepire che il legislatore che si deve ispirare sempre a dei canoni di difesa del pubblico denaro e di moralizzazione, ogni volta che propone una spesa debba prescindere dalle norme sulla contabilità generale dello Stato? Noi non accettiamo assolutamente questo sistema e in modo specifico non lo accettiamo nel caso concreto perchè si tratta della creazione di un delicatissimo organo che legislativamente viene composto da persone di comprovata, dice la legge, competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza; la moralità e l'indipendenza sarebbero in funzione dello svincolo dalle norme sulla contabilità dello Stato. Cioè viene meno quell'indipendenza e quella competenza e viene meno soprattutto quella indiscussa moralità che è alla base della nomina di questi signori.

Ora qui si vogliono far franare le dighe che sono state erette per la difesa del pubblico denaro, e va bene che in quest'Aula abbiamo sentito più volte dire che il peculato per distrazione ormai non può più considerarsi ipotesi criminosa, perchè se dovessimo considerare il peculato per distrazione ancora un'ipotesi criminosa noi ci riferiremmo ad altri tempi, ad altre situazioni. Oggi vi è la libertà anche di peculare per distrazione e naturalmente questa libertà non è in armonia con le norme della legge del 1923. Ecco perchè noi proponiamo l'emendamento 1.3 incitando il Governo, se ritiene che le norme del 1923 siano superate, a modificarle sì da poter far conoscere la volontà dello Stato nel caso concreto.

Per quanto concerne l'emendamento 1.4 anche qui c'è una situazione che io mi sono limitato a dire curiosa, ma che dipende nella migliore delle ipotesi dal fatto che questa sovrastruttura normativa inserita nel disegno di legge di conversione del noto decreto-legge di cui ci occupiamo è nata nel crogiuolo di una Commissione o dell'Aula dell'altro ramo del Parlamento, al di fuori di un coor-

dinamento e al di fuori di una mente — in questo caso il Governo o il *leader* della maggioranza — che abbia dato delle direttive di carattere generale precise. Qui siamo di fronte ad un errore logico e giuridico, perchè l'articolo 1 dispone che la commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione, con un'espressione abnorme, come dissi ieri, a tutte le pubbliche amministrazioni, al plurale. Che io sappia, la pubblica amministrazione deve essere indicata al singolare, perchè noi abbiamo sì dei bilanci autonomi fuori del contesto generale ma non abbiamo pubbliche amministrazioni. Abbiamo, come dissi, la P.A., la pubblica amministrazione. Qui si è voluto scindere la pubblica amministrazione in tante branche completamente autonome, e potrebbe passare, ma io non accetto dal punto di vista della proprietà di linguaggio queste storture che dimostrano l'ignoranza che ormai regna sovrana. E proprio di questo si tratta perchè se non vi fosse un'ignoranza che regna sovrana l'Italia non sarebbe nel concerto del Mercato comune in questa condizione di sfacelo, che oggi il ministro Colombo è andato a vedere di rimediare a Lussemburgo proprio perchè non vi è altro modo di uscirne che attraverso una fattiva collaborazione. E noi ieri gli abbiamo fatto i nostri auguri proprio nel nostro interesse e nella tutela degli interessi della comunità nazionale.

Ma, a parte questa ignoranza, vi sono delle norme che devono essere limate e adattate perchè non si prestino un domani a delle interpretazioni aberranti. Quando ieri ho fatto presente al ministro Colombo questa situazione, egli mi ha detto: senatore Nencioni, è certamente uno svarione (e si riferiva allo svarione per il quale avevo proposto il mio emendamento), non capisco come si sia arrivati a questa norma. Ora, a parte il fatto curioso che il Ministro che ha condotto questa discussione nell'altro ramo del Parlamento viene in Senato a dire che non capisce come è nata questa norma, siamo noi che non capiamo come il Ministro possa non capire come questa norma è pervenuta a noi.

Anzi, il ministro Colombo disse: quando si è parlato di segreto di ufficio è stato un errore poichè si voleva certamente parlare di se-

greto bancario. E il Presidente di turno ieri disse: onorevole Ministro, nella replica ci spiegherà come stanno le cose e proporrà una correzione della formulazione. E il Ministro promise che avrebbe proposto la correzione di questo che ha definito uno svarione. Ora, questo svarione che noi abbiamo individuato è sfuggito al relatore ed è sfuggito alla Commissione, ma noi lo avevamo sottolineato, prima ancora che il Ministro parlasse, con l'emendamento 1.4.

Che cosa si dice, infatti? Si pone il principio che i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio. Il ministro Colombo ha affermato che si tratta di un segreto bancario, ma a noi risulta il segreto di ufficio. Il resto del periodo: « anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del ministro del tesoro » — a parte che qui si contrappongono le pubbliche amministrazioni e il ministro del tesoro, a parte quindi questa improprietà di linguaggio — dovrebbe essere soppresso. Infatti, quando fosse posto il principio del segreto di ufficio o, come vuole il ministro Colombo, del segreto bancario, il punto sarebbe la logica conclusione di questa affermazione di principio.

Perchè doveva essere così troncato il periodo? Perchè il segreto di ufficio vale nei riguardi di tutti i cittadini pubblici funzionari e perchè sarebbe veramente strano che vi fosse una attività tutelata o coperta, come si usa dire, dal segreto di ufficio e che poi a tale segreto potessero attingere le pubbliche amministrazioni, cioè tutti i componenti delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali. Questi, infatti, secondo il curioso legislatore di questo composito, di questo eterogeneo disegno di legge, avrebbero potuto, se non ci fosse stata questa frase, accedere all'acquisizione delle informazioni coperte dal segreto di ufficio. Pertanto la dizione sarebbe in ogni caso ultronea. Quando però si contrappongono le pubbliche amministrazioni al ministro del tesoro si vuole esprimere il concetto che tutti devono essere estranei alla conoscenza dell'attività di questa commissione perchè coperta dal segreto d'ufficio ad ecce-

zione del ministro. Tuttavia nello stesso articolo, al penultimo comma, si dice che la commissione trasmette altresì al ministro del tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti. A parte che si potrebbe togliere l'espressione « di volta in volta » perchè non ce n'è bisogno (così alimentiamo ancora lo stupidario parlamentare di nuovi elementi) va osservato che se il comma successivo, posto il principio del segreto d'ufficio, attribuisce alla commissione la competenza e la funzione di trasmettere al ministro del tesoro le notizie, è evidente che il ministro del tesoro ne viene a conoscenza e pertanto è esentato dal segreto bancario o di ufficio. Insomma le due espressioni non possono coesistere perchè creerebbero confusione e perchè, nella migliore delle ipotesi, anche se si fosse usata una proprietà di linguaggio, conterrebbero lo stesso concetto mentre, come dissi ieri, *repetita non juvant* in questi casi. Pertanto una delle due espressioni deve essere tolta.

Per una maggiore chiarezza abbiamo presentato l'emendamento ed abbiamo presentato solo questo per un certo pudore perchè altrimenti avremmo dovuto proporre emendamenti ancora più drastici. La nostra proposta tende a rendere quanto meno più comprensibile la norma senza superfetazioni inutili e veramente dannose. Pertanto con la nostra modifica l'articolo dovrebbe recitare così: « La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni ». Fra l'altro si poteva dire che la commissione ha diritto o potrà richiedere i dati e le notizie. Inoltre parlare di notizie, informazioni eccetera è del tutto inutile perchè è evidente che l'elencazione non è tassativa ma semplicemente esemplificativa. Può darsi che la commissione abbia la necessità di richiedere altre cose che non siano dati e informazioni. Inoltre che significa la distinzione tra notizie, dati ed informazioni? Le notizie possono essere dati e possono essere informazioni.

Comunque l'articolo proseguirebbe così: « I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio ». Dovrebbe poi essere soppressa l'ultima

parte di questo comma, per cui l'articolo continuerebbe con il comma successivo: « La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ». Questa espressione poteva bastare, invece si è voluto dare al ministro il diritto di richiedere i famosi dati e notizie o informazioni per cui si è aggiunto che: « Trasmette altresì al Ministro del tesoro le notizie ed i dati dal medesimo — lasciando le parole: di volta in volta — richiesti ».

In questo modo si poneva il principio del segreto d'ufficio o del segreto bancario e si attribuiva al Ministro il diritto di conoscere, quando lo avesse ritenuto opportuno, le notizie e i dati che la commissione acquisiva attraverso la sua funzione.

Riteniamo che i nostri emendamenti debbano essere accolti perchè hanno avuto il parere favorevole del Ministro stesso e perchè è stato ammesso che si tratta di svarioni. Non credo che, dopo la dichiarazione del Ministro, il Senato vorrà trasmettere, attraverso la sua sanzione, nella raccolta delle leggi e dei decreti dello Stato una legge che contiene degli svarioni riconosciuti tali dal Ministro proponente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **D E P O N T I , relatore.** Esprimo parere contrario all'emendamento 1.1 perchè contrasta con la scelta fatta dal provvedimento. Sono contrario anche all'emendamento 1.3 perchè i regolamenti della commissione sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, per cui vi è già un controllo, e a noi sembra che questo sia sufficiente.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, mi dichiaro contrario...

N E N C I O N I . Contrario anche al parere del Ministro...

D E P O N T I , relatore. Senatore Nencioni, se lei permette, mi riservo la stessa libertà che si riserva lei.

P R E S I D E N T E . È una opinione, senatore Nencioni, che dobbiamo rispettare come rispettiamo anche le loro opinioni.

D E P O N T I , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.2 perchè a noi sembra che sia sufficiente il Tesoro come filo diretto per garantire il collegamento tra la commissione e l'Esecutivo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P U C C I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, confermo il parere contrario del Governo e non ritengo necessaria una motivazione più diffusa; basta richiamarsi alle dichiarazioni rese dal Ministro e alla relazione nella quale è chiarito in modo sufficiente come la composizione della commissione risponda ad una scelta politica del Governo che ha voluto conferirle quella struttura con riferimento ai compiti che le sono stati attribuiti.

Circa l'emendamento 1.3, relativo alla soppressione delle parole: « anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato », esprimo parere contrario. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che, a parte l'esigenza di dotare la commissione della necessaria snellezza nelle sue attribuzioni nella particolare materia, il rendiconto delle spese sostenute dalla commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti, come è espressamente detto nelle norme approvate dalla Camera, per cui ogni ipotesi di prevaricazione, a mio avviso peraltro non prevedibile, data la natura e la composizione della commissione, va esclusa.

Con riferimento all'emendamento 1.4, vorrei richiamare l'attenzione del senatore Nencioni...

N E N C I O N I . Richiami l'attenzione del Ministro.

P U C C I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riferisco a lei in questo momento. L'attenzione del Ministro è viva e vigile. Quella dichiarazione sarà stata fatta in una

conversazione confidenziale. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Peraltro vorrei richiamare la sua attenzione su questo fatto, se vorrà ascoltarmi, altrimenti mi rivolgerò agli onorevoli senatori che desiderano ascoltarmi: la norma riproduce fedelmente un'altra norma contenuta nella legge bancaria del 1936. Dice infatti l'articolo 10 le stesse cose che vengono dette nella norma richiamata, cioè che tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'ispettorato sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi della pubblica amministrazione...

N E N C I O N I . Ma c'è la ripetizione.

P U C C I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è in questa legge una attenuazione, cioè si fa eccezione per il Ministro del tesoro, anzi questa normativa viene ad essere innovata in meglio perchè il segreto non è mantenuto solo nei confronti del Ministro del tesoro. Peraltro le funzioni della commissione sono simili a quelle degli organi cui compete la sorveglianza sulle banche e se le notizie che la commissione richiede alle società non dovessero essere coperte dal segreto, come sono coperte dal segreto bancario altre notizie che sono in possesso delle banche, altereremmo tutto un sistema che si auspica di modificare. Quando ciò sarà fatto, il sistema stesso verrà modificato *in toto* e non solo con riferimento alle funzioni di questa commissione. Quindi non si tratta di una svariazione ma della ripetizione di una norma che esiste già nella legge bancaria per materia analoga.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 il parere del Governo è contrario per le ragioni ripetutamente dette e richiamate anche dal relatore. Peraltro il ministro del tesoro fa parte del CIPE ed è evidente che, nel momento in cui al CIPE dovesse essere necessario riferire notizie interessanti ai fini dell'esercizio delle funzioni del CIPE stesso, il ministro del tesoro si farà carico di riferirle per cui non occorre che vi sia questa duplice fonte di sorveglianza, di controllo e di indirizzo: la commissione riferisce al ministro del tesoro che fa parte del CIPE per

cui l'aggiunta delle parole « e del CIPE » si ritiene non sia necessaria. Pertanto il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, capisco che il Governo o il relatore si alzino e dicano al Senato che questo provvedimento deve essere approvato così com'è, anche se ci sono errori, svarioni e quelle che Petrolini chiamava « ipertrofie cefaliche ». Però che il Sottosegretario voglia prendere in giro il Senato, se stesso e noi non è ammissibile. Lasciamo il relatore che ha una sua funzione, ma il Sottosegretario rappresenta il Governo: innanzi tutto devo dire, per eufemismo, che mi sono spiegato male, ma in realtà il Sottosegretario non ha capito quello che ho detto perchè ha risposto al mio rilievo come se rispondesse ad un'altra cosa.

Il nostro emendamento riguardava una inutile ripetizione. Il Sottosegretario e il relatore affermano che esiste già nella legge bancaria norma analoga. A parte che gli errori si devono correggere e non reiterare nel tempo, anche se la legge bancaria contiene l'espressione « pubbliche amministrazioni », nell'articolo 1 vi è una ripetizione inutile e dannosa perchè si pone il principio del segreto di ufficio — benissimo —, ma poi si

aggiunge che fa eccezione il ministro del tesoro. Questa espressione — e il Sottosegretario non l'ha capito — viene ripetuta quando si dice: « Trasmette al Ministro del tesoro le notizie e i dati dal medesimo di volta in volta richiesti ». Dunque il ministro del tesoro, che fa parte del CIPE, deve conoscere queste cose; ma nell'articolo questo è ripetuto due volte, pertanto una è di troppo.

P U C C I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono due cose diverse.

N E N C I O N I . No, è la stessa cosa.

P U C C I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. È evidente che una si riferisce alla relazione e l'altra alle notizie che si richiedono di volta in volta.

N E N C I O N I . Lei continua a non capire...

P U C C I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Può darsi che lei non si spieghi bene.

N E N C I O N I . Ma perchè vuole fare il gioco delle tre carte con noi? Non si tratta di relazione...

P R E S I D E N T E . La devo richiamare, senatore Nencioni, perchè lei ritorna nel merito della discussione. Ora lei ha diritto di polemizzare, ma sempre nei limiti della dichiarazione di voto. La prego dunque di attenersi ad essa.

N E N C I O N I . Io dico le ragioni per cui noi votiamo a favore dell'emendamento 1. 4 e so quello che dico.

P R E S I D E N T E . Comunque la Presidenza ha il diritto e anche l'obbligo di richiamare i senatori per rimetterli sul binario della discussione in base al Regolamento.

N E N C I O N I . Lei richiami pure, ma io continuo, nel quarto d'ora...

P R E S I D E N T E . Prego, lei ha diritto a parlare, indiscutibilmente, purchè rien-

tri nell'ambito della dichiarazione di voto. Continui pure, senatore Nencioni.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, io ero nell'ambito della dichiarazione di voto. Debbo dire che l'impostazione data dal Sottosegretario, anche quando fa un'affermazione (cioè che il Ministro, in private conversazioni con noi, ha detto questo), sostiene una cosa che non ha riscontro nella realtà.

A riprova delle mie affermazioni cito il testo stenografico del mio intervento di ieri: «...era sciolta dal segreto d'ufficio nei confronti del Ministro del tesoro. Colombo, *Ministro del tesoro*. Ci deve essere uno svarione... Nencioni. Ma ce n'è più di uno. Colombo, *Ministro del tesoro*. ...cioè si doveva parlare di segreto bancario, non di segreto di ufficio. Come si sia arrivati ad avere questo testo non lo so; successivamente bisognerà correggerlo: è il segreto bancario. Nencioni. Difatti noi abbiamo presentato degli emendamenti tendenti a modificare questa situazione, ma non è la sola. Colombo, *Ministro del tesoro*. Salvo che non ci sia stato qualche emendamento improvvisato al testo... Presidente. L'onorevole Ministro si metterà nelle condizioni, nella replica, di chiarire questo punto ».

È chiaro, onorevole Sottosegretario? Lei ha detto che il Ministro aveva fatto queste affermazioni in private conversazioni; non sono private conversazioni perchè il Ministro si è rivolto al Senato, tanto da provocare un intervento del Presidente. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato per il tesoro Pucci*).

P R E S I D E N T E . Signor Sottosegretario, la prego, non risponda. Non ammetto il dialogo in sede di dichiarazione di voto.

N E N C I O N I . L'articolo 10 della legge bancaria non riflette una ripetizione di un principio e di una eccezione. Pertanto quello che lei dice non ha nessuna attinenza con la nostra tesi nè con quanto ha detto il Ministro nè con la logica della norma. Si stanno dicendo delle parole in libertà e senza senso.

Ecco le ragioni per cui noi votiamo a favore del nostro emendamento. Non è ammesso

che in una norma di legge, che della legge ha la dignità, ci siano delle ripetizioni inutili quando si pone una questione di principio. Data una regola che ponga un principio come il segreto di ufficio, ammesso anche che il Ministro abbia sbagliato a dire che si tratta di segreto bancario e che sia giusto parlare di segreto di ufficio, non è ammesso che successivamente un'altra norma interpreti con altre parole lo stesso concetto creando delle confusioni.

Qui non si tratta di relazione: si tratta semplicemente delle informazioni coperte dal segreto di ufficio e successivamente si dà la possibilità alla commissione di trasmettere al ministro del tesoro non le relazioni al Parlamento, ma le notizie e i dati dal medesimo di volta in volta richiesti. Pertanto il nostro emendamento risponde ad una logica di tecnica legislativa e non a parole in libertà che sono state pronunciate per la difesa inutile, che attiene poi alla funzione e alla dignità di ciascuno di noi; se infatti, per ragioni di tempo e di calendario, non è possibile correggere le norme di legge, è inutile che si continui con la bicameralità, è inutile che si chieda al Senato di mettere lo spolverino su norme di legge che vengono dalla Camera, le quali sono, per confessione del Ministro, piene di svarioni e di errori che avranno anche successive conseguenze nell'applicazione della legge, se essa non sarà rimandata con un messaggio del Presidente, che dovrebbe fare il suo dovere anche in questo caso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

R I C C I, Segretario:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:

« Le predette disposizioni si applicano anche alle società diverse da quelle precedentemente indicate quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dal bilancio, sia superiore a cinque miliardi ».

3.1 **BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, DE FALCO, POERIO, PINNA, FABBRINI**

Al primo comma, lettera g), sopprimere le parole: « intermediazione e ».

3.2 **NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

B O R R A C C I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **B O R R A C C I N O**. Signor Presidente, abbiamo ritenuto di presentare un emendamento alla lettera b) del primo comma, la quale dispone che siano resi pubblici, nei modi e nei termini stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente. Chiediamo l'estensione di questa norma nel senso che le predette disposizioni si applicano anche alle società diverse da quelle precedentemente indicate quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve risultante dal bilancio sia superiore a 5 miliardi.

Poichè l'articolo 3 alla lettera a) dispone che si può prescrivere alle società con azioni

quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borse, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei, chiediamo che la norma di cui alla lettera b) sia estesa anche alle società non contemplate nel punto a).

Questo ci pare giusto per il fatto che le società contemplate nel punto a) sono appena 140-150, un numero cioè estremamente limitato in rapporto alle società interessate al problema, che in Italia ammontano ad oltre 1.500 con capitale superiore al miliardo; per una conoscenza più completa ed organica di tutto il settore non è possibile escludere dalle predette norme 1.350-1.400 società che hanno un peso enorme nella vita economica e sociale nel nostro Paese. Per questi motivi, cioè per una informazione più organica sull'intero settore e per estendere norme che sono limitate al numero ristretto di società interessate di cui alla lettera a), riteniamo che queste disposizioni debbano essere estese a tutte le società con capitale superiore ai 5 miliardi.

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. L'emendamento 3.2 riguarda un altro svarione, onorevoli colleghi. Si parla della funzione della società che controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione. Gli intermediari sono dei operatori fisici del negozio giuridico. Ora, mentre riconosco che ci può essere operazione di finanziamento della negoziazione su titoli quotati in borsa, non vedo quale possa essere il finanziamento delle operazioni di intermediazione. Pertanto questo è un errore che noi tendiamo a correggere. Il Sottosegretario non verrà a dire che le operazioni di intermediazione vengono finanziate! Infatti sarebbe una contraddizione in termini perchè i operatori fisici del negozio non finanziano niente, sono le parti che finanziano. Pertanto que-

sta norma contrasta con i principi generali del diritto ed anche con la funzione della borsa valori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **DE PONTI**, *relatore*. Il parere sugli emendamenti 3.1 e 3.2 è contrario.

P U C C I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

N E N C I O N I. Bella spiegazione, onesta e intelligente!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 4 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Borsari e di altri senatori. Se ne dia lettura.

R I C C I, *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « quotate in borsa », inserire le altre: « e quelle diverse dalle precedenti quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dal bilancio, sia superiore a cinque miliardi ».

4.1 **BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, POERIO, PINNA**

BORRACCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **B O R R A C C I N O**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 4.1 ha lo scopo di estendere le norme di cui all'articolo 4, primo comma, a tutte le società operanti nel nostro paese con un capitale superiore ai cinque miliardi. L'estensione di tali norme ci sembra giusta in quanto concernono problemi importanti dell'attività delle aziende. Esse prescrivono in primo luogo la presentazione del bilancio con le relazioni degli amministratori; in secondo luogo la comunicazione delle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo; in terzo luogo la presentazione del verbale dell'assemblea, delle deliberazioni adottate e del bilancio approvato; in quarto luogo la presentazione della relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

Ebbene, per le considerazioni che ho già svolto in merito all'emendamento 3.1, ci sembra ingiusto limitare queste norme a un numero ristretto di aziende a fronte delle altre 1.500 imprese che operano nel nostro paese; per cui l'estensione di tali norme a tutte le aziende dà la possibilità di avere una visione più organica delle notizie e delle informazioni che interessano le società italiane in merito ai problemi che sono stati posti nell'articolo 4. Gli adempimenti di cui all'articolo 4 costituiscono materia utile ed importante al fine di una conoscenza organica dell'attività di tutte le società che operano nel nostro paese. Per queste considerazioni riteniamo che le disposizioni di cui all'articolo 4 debbano riguardare non solo le società con azioni quotate in borsa, ma anche quelle diverse dalle precedenti quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dal bilancio, sia superiore ai 5 miliardi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DE PONTI, *relatore*. Signor Presidente, vale quanto già detto a proposito del 3.1.

P U C C I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 5.

R I C C I, *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le partecipazioni reciproche tra società per azioni debbono essere denunciate alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ad esecuzione dell'eccedenza di partecipazione, nel termine di tre anni dalla denuncia di cui al primo comma, le azioni che formano la partecipazione reciproca debbono essere alienate ».

5.1 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Signor Presidente, l'articolo 5 propone un problema di grande momento, cioè il problema delle partecipazioni incrociate che vengono definite come partecipazioni reciproche. Tutti voi sapete che la riforma delle società per azioni è sempre stata accantonata, almeno come attività parlamentare se non come attività di carattere scientifico e anche di ca-

rattere ministeriale, perchè ci sono stati i vari schemi di disegni di legge, compreso anche uno schema di provenienza della Comunità economica europea — abbiamo avuto lo schema Marchetti, lo schema De Gregorio, lo schema della CEE, lo schema Santoro-Passarelli, modificato nella rivista delle società, che io ho seguito con molta cura, dall'attuale presidente della Olivetti e vice presidente della Confindustria — senza che mai si sia arrivati ad una norma o alla discussione in Aula, sia pure attraverso atti di iniziativa parlamentare come interrogazioni e interpellanze sui contorni di questo divieto. C'è un precedente però che attiene all'attività ministeriale, cioè il famoso non mai dimenticato provvedimento del CIPE per quanto concerne la Montedison. In questo provvedimento si invitò la Montedison ad eliminare le partecipazioni incrociate o reciproche, perchè si ritenne di sostenere, in base agli studi, in base al nuovo spirito di moralità che permeava le direttive governative in materia di società per azioni, il divieto assoluto e quindi l'illiceità delle partecipazioni incrociate. Ricordo, per quanto concerne proprio la Montedison, che la denuncia venne dall'ex presidente di questa Assemblea, senatore Merzagora, quando parlò apertamente di partecipazioni incestuose facendo cadere un'ombra pesante sulla gestione di alcune società che si reggevano proprio su quello che ho definito ieri il nulla vestito di capitale riferendomi ad una espressione di Jacques Rueff per quanto concerne i buoni speciali di prelievo definiti il nulla vestito da moneta. Siamo di fronte all'incesto per quanto concerne la valutazione del CIPE e siamo di fronte all'incesto per quanto concerne la valutazione della dottrina e mace-razione pratica di questi problemi.

Il disegno di legge di conversione ci offre l'articolo 5 che, lungi dal seguire questa indicazione di carattere ministeriale dell'illiceità delle partecipazioni incrociate, le legittima sia pure limitandole ad una percentuale nell'assetto capitale delle singole società.

L'osservazione che noi facciamo è la seguente: o siamo di fronte, come diceva il presidente Merzagora, ad una partecipazione

incestuosa, ed in questo caso non si può legittimare l'incesto anche se piccolo (mi viene in mente a questo proposito l'episodio di quella ragazza madre che si presenta alla casa paterna col frutto della colpa e, quando viene fatta oggetto di una scenata, risponde: ma perchè questa grande scenata? È così piccolo!) o siamo di fronte a qualcosa di lecito. Ma se la partecipazione incrociata è illecita non è questione di quantità ma di sostanza. Ora, per quale ragione si ritiene illecita una partecipazione inducendo la società che ha una maggiore quota ad alienare, per la quota eccedente, la sua partecipazione al capitale di un'altra società quando, nei limiti di un 2 per cento del capitale, si ritiene valida la partecipazione incrociata? E come mai oggi, a distanza di un anno, si viene meno ai drastici criteri del CIPE che ha inficiato di nullità, ancora prima che un disegno di legge fosse presentato sulla riforma delle società, una partecipazione incrociata, che non era neanche di grandi proporzioni? Anche quello era un piccolo incesto che non è stato reso possibile.

Ma proprio per evitare dei torbidi retroscena nella gestione delle società per azioni per queste norme improvvisate, cadute come fulmini sul codice civile, con carattere di urgenza, per la moralizzazione del settore in un momento tanto delicato, in base alle quali sono proibite persino le deleghe agli istituti bancari nella rappresentazione degli interessi delle società per azioni, nelle assemblee generali degli azionisti, ai fini di una moralizzazione, le partecipazioni reciproche — io direi incrociate, comunque lasciamo pure il termine « reciproche » — devono essere denunciate alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, ad esecuzione dell'eccedenza di partecipazione, nel termine di 3 anni dalla denuncia di cui al primo comma, le azioni che formano la partecipazione devono essere alienate. Si viene così a cancellare, attraverso questo emendamento, questo fenomeno abnorme. Perchè abnorme, onorevoli colleghi? Perchè è evidente che nell'assetto capitale, nell'assetto proprietario, per essere più preciso, del ca-

pitale delle società per azioni, l'emissione di azioni contro emissione di azioni di altre società crea una moltiplicazione dei diritti di dirigenza senza un sottofondo economico. Ecco la ragione della illiceità. Non è ammissibile, se si vuole moralizzare questo settore, che si lasci, sia pure con dei limiti, la possibilità dell'accesso all'assetto proprietario del capitale delle società per azioni senza un rapporto di carattere economico che crei del denaro fresco, del denaro di rischio che viene appostato secondo i canoni della tecnica di bilancio al passivo come espressione di un dovere nei confronti degli amministratori di tutelare l'accesso del risparmio.

In questo caso, mentre si dichiara di voler arrivare ad una moralizzazione, nella sostanza si legalizza quella che dal presidente Merzagora è stata chiamata una partecipazione incestuosa e che dal famoso provvedimento del CIPE è stata definita come fenomeno aberrante. Dunque la partecipazione incrociata, non solo non è più incestuosa o aberrante, ma viene legittimata da una norma di legge che è contrabbandata come norma di moralizzazione, seguendo un metodo che noi respingiamo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E P O N T I, relatore. Il relatore è contrario perchè ritiene che la regolamentazione adottata nel provvedimento in esame sia sufficiente ed opportuna.

P U C C I, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ritiene che i limiti posti dall'articolo 1 nella sua formulazione siano sufficienti ad evitare gli inconvenienti lamentati dal senatore Nencioni, in particolare la moltiplicazione dei diritti di dirigenza; pertanto è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura dei due emendamenti presentati all'articolo 7.

R I C C I, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

7.2 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al penultimo rigo sostituire le parole: « più di un terzo », con le altre: « più della metà ».

7.1 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, POERIO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. L'articolo 7 propone una aggiunta all'articolo 2369 del codice civile. In particolare si propone che l'assemblea straordinaria delle società per azioni, quotate in borsa, possa essere nuovamente convocata in terza convocazione. Ora, secondo noi non c'è ragione per concepire una terza convocazione delle assemblee delle società per azioni. Ciò si è voluto giustificare attraverso una limitazione delle deleghe a istituti bancari che avrebbero potuto provocare, secondo i proponenti dell'articolo, in prima e in seconda convocazione la diserzione delle assemblee per il fatto che i cassettisti si tengono al di fuori delle contese assembleari.

Si è voluta cioè una terza convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino soltanto più di un quinto del capitale sociale, tranne che per le deliberazioni di cui al quarto comma dell'articolo 2369, che fa riferimento al voto favorevole

dei soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Noto incidentalmente, onorevoli colleghi, che l'articolo 7, che pone l'articolo 2369-bis, crea una situazione che determinerà delle perplessità proprio per quelle manovre che si sono volute evitare.

La terza convocazione non è un rimedio. Il rimedio è nel sistema. Quando le assemblee vanno deserte, per la mancata presenza dei soci e del capitale, nelle proporzioni proposte dal patto sociale, o dall'articolo 2369 del codice civile, in prima e in seconda convocazione è sempre possibile una convocazione ulteriore. L'organismo sociale non si paralizza. Il termine previsto dal codice civile non impedisce agli amministratori e ai sindaci delle società di convocare nuovamente l'assemblea degli azionisti, ma, dando la possibilità di una terza convocazione, si creano certe manovre di diserzione concertate delle assemblee per interessi confessabili ma inconfessati. Ripeto, andate deserte le due assemblee, c'è sempre la possibilità di convocare le assemblee, finché il capitale non ritiene opportuno intervenire. Qual è l'interesse di carattere generale, per quanto concerne le società per azioni, di imporre che, attraverso una sola convocazione, le deliberazioni vengano prese? Anzi, si dovrebbe provvedere ad incentivare la presenza del capitale nelle assemblee, cioè responsabilizzare, attraverso determinate norme, coloro che sono soci di società per azioni i quali debbono presenziare a queste assise delle società, dove si tratta di tutelare gli interessi rappresentati proprio dal certificato di azione.

C'è poi un'altra ragione a giustificazione della nostra tesi. Si pongono dei limiti inferiori per la validità delle assemblee e delle deliberazioni, poichè si ritiene che qualche ragione abbia impedito in prima e in seconda convocazione la presenza del capitale nei limiti stabiliti dall'articolo 2369 del codice civile. Ma si afferma che (e non poteva essere diversamente) ciascuna società, nel patto sociale, può regolare la validità delle assemblee come meglio ritiene. I limiti posti dall'articolo 2369 quindi sono minimi e nel li-

mite minimo non possono essere disattesi dal patto sociale: « In terza convocazione la assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più di un quinto, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata ». Il patto sociale può dunque superare le norme poste dal codice civile per la tutela di un minimo etico di presenza del capitale. Nello statuto può essere stabilito che la presenza deve essere totalitaria, di due quinti o di tre quarti, eccetera.

Pertanto questa norma riguarderebbe solo alcune società che si sono rimesse, nei loro statuti, alle norme del codice civile senza stabilire l'esigenza di presenza nelle società.

Comunque non c'è alcuna giustificazione ad una terza convocazione perchè, quando le due assemblee previste dal codice civile e dai vari statuti che si sono adeguati ad esso sono andate deserte, a richiesta degli amministratori, dei sindaci e dei soci, l'assemblea dei soci può essere convocata nuovamente con un nuovo o con lo stesso ordine del giorno. Cosa sia questa terza convocazione, cosa porti di moralizzazione nella vita delle società attendiamo — ma credo invano — che ce lo spieghino il relatore e il rappresentante del Governo.

B O R R A C C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O R R A C C I N O . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.1, intendiamo riferirci al diritto dei soci alla partecipazione alle assemblee che devono decidere su problemi importanti per la vita delle società. L'articolo 7, che aggiunge al codice civile l'articolo 2369-bis, nel quale si parla di assemblea straordinaria in terza convocazione, nell'ultimo periodo stabilisce: « Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale ». Ebbene, si tratta di adempimenti di grande importanza e di materie decisive per la vita stessa delle società, sulle quali dovrebbe deliberare l'assemblea straordinaria

in terza convocazione in misura di « più della metà » dei soci e non di « più di un terzo » come dice il provvedimento al nostro esame.

Infatti queste materie attengono alla trasformazione della società, al cambiamento dell'oggetto sociale della società stessa, al trasferimento all'estero della sede sociale e all'emissione di azioni privilegiate. Come può evincersi, si tratta di materie che incidono profondamente sulla vita stessa della società e ne modificano le caratteristiche, per cui la società diventa diversa da quella che era in origine.

Per queste ragioni riteniamo che sia insufficiente la partecipazione all'assemblea di un numero che rappresenti il capitale sociale nella misura di « più di un terzo » e che a queste decisioni importanti per la vita della società occorra invece la partecipazione di un numero di soci che rappresenti « più della metà » del capitale sociale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E P O N T I , *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 7.2 e 7.1. La norma di cui all'articolo 7 è stata introdotta supponendo, giustamente, che il vincolo posto dalla presentazione delle deleghe potesse rendere difficile in certi casi la vita sociale.

L'emendamento 7.1 svuoterebbe la norma dell'articolo e pertanto sono contrario.

P U C C I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario. Sostanzialmente non è un obbligo ma è una facoltà che si conferisce alle società e il fatto che sia possibile la terza convocazione potrà anche essere utile come incentivo ai soci a partecipare alla prima o alla seconda. Ove dovessero andare deserte queste due convocazioni, si facilita la vita delle società, consentendo la terza convocazione, con le limitazioni che sono state previste proprio per le ragioni espresse dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore

Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 12. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:

« 8) i compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate e collegate ».

12.1 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Le relazioni prescritte dal presente articolo devono restare depositate in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione ».

12.2 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

M A R A N G O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 12.1 intendiamo inserire un punto tra quelli da rendere obbligatori ed espliciti nella relazione che gli amministratori devono presentare all'assemblea ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile. D'altra parte l'articolo 12, approvato dalla Camera dei deputati, afferma che nelle società con azioni quotate in borsa la relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 del

codice civile « deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ».

Inoltre il medesimo articolo stabilisce in sette punti quanto deve risultare dalla relazione. Si tratta di una precisazione molto giusta alla quale con il nostro emendamento proponiamo di aggiungere un'ottava del seguente tenore: « i compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma in società controllate e collegate ».

Onorevoli colleghi, non si tratta di una proposta escogitata da noi, in quanto l'abbiamo rilevata dai lavori compiuti sulla materia da eminenti studiosi, ai quali un po' tutti abbiamo attinto durante questo dibattito. In sostanza questa proposta si trova nel testo della commissione Marchetti, così come in quello predisposto dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un precedente Governo, l'onorevole Ferri.

Onorevoli colleghi, anche se si tratta di un testo non elaborato da noi, come dicevo, è certamente da noi interamente condiviso e sostenuto. Esso risponde infatti a una serie di esigenze di completa chiarezza, di moralità, di utilità per tutti, a partire dagli amministratori, dai sindaci, dalla commissione nazionale, dalle società e dalla borsa. Molto spesso si è esaltato il fatto che la chiarezza in questa materia ha un valore anche in funzione della democrazia, del costume democratico, da conquistare e da estendere continuamente. Quindi, pur rendendomi conto che quanto da noi sostenuto è una piccola parte di tutto ciò, riteniamo che abbia un suo valore reale e pertanto ci auguriamo che l'Assemblea voglia accogliere la nostra proposta.

Signor Presidente, l'emendamento 12.2, da noi presentato, si illustra da sè; quindi ne raccomando l'accoglimento all'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DE PONTI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di suggerimenti utili ma non indispensabili. Penso che siano da tenere presenti per il futuro; per il momento sono contrario.

P U C C I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario. Le notizie cui si riferisce l'emendamento possono essere comunque richieste dalla commissione, che quindi, con il suo potere di controllo, potrà anche ovviare ad alcuni inconvenienti come quelli lamentati.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 12. 1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 15.

R I C C I, *Segretario*:

Sopprimere il quinto comma.

15.1 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

N E N C I O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento farà la fine degli altri non perchè non sia valido;

è anzi validissimo e lo ha riconosciuto anche il ministro Colombo. È evidente, però, che c'è l'ordine di scuderia di approvare il provvedimento; pertanto, anche se dimostrassi che uno più uno fa due, il Senato risponderebbe che fa quattro.

L'articolo 14 dispone un principio di carattere generale: « Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie ». Nell'articolo 15 è caduto dalla penna un quinto comma che non ha ragion d'essere perchè pone di fronte al principio generale una casistica particolare. Allora come è caduto dalla penna questo quinto comma ne poteva cadere un sesto, un settimo, un ottavo riguardanti tutta la casistica; poichè il principio generale riassume tutta la casistica, rende ultroneo il quinto comma dell'articolo 15 che dice: « In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni ». Se le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie per un principio di carattere generale posto dall'articolo 14, è evidente che hanno gli stessi diritti anche per quanto concerne il caso particolare di distribuzione di riserve. Pertanto nel più ci sta il meno e *repetita non iuvant* ma creano confusione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DE PONTI, *relatore*. Il comma di cui si propone la soppressione non è inutile; pertanto sono contrario all'emendamento.

P U C C I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 15. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 20.

R I C C I, Segretario:

Sopprimere il primo comma.

20.1 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

In via subordinata all'emendamento 20.1, dopo le parole: « Comunità economica europea », inserire le altre: « e comunque non oltre il 31 maggio 1975 ».

20.2 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 20.1, dopo le parole: « Comunità economica europea », inserire le altre: « e comunque non oltre il 31 maggio 1976 ».

20.3 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

Al primo comma, sopprimere le parole: « a titolo di acconto delle imposte sul reddito », e: « ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione ».

20.10 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO,
DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FRANCO, GATTONI,
LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Al secondo comma, sostituire le parole: « quindici per cento », con le altre: « venti per cento ».

20.4 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

Sopprimere i commi dal terzo al nono.

20.11 NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, DE FAZIO,
DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH,
FILETTI, FRANCO, GATTONI,
LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,
TANUCCI NANNINI

Sopprimere il terzo comma.

20.5 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

Sopprimere il sesto comma.

20.6 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

In via subordinata all'emendamento 20.6, al sesto comma premettere le parole: « Fino al 31 maggio 1975 ».

20.7 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 20.6, al sesto comma, premettere le parole: « Fino al 31 maggio 1976 ».

20.8 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 20.6, sostituire le parole: « al quindici per cento », con le altre: « al venti per cento ».

20.9 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

B O R R A C C I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O R R A C C I N O . Con l'emendamento 20.1 chiediamo la soppressione del primo comma dell'articolo 20; per noi è un fatto importante in quanto riguarda l'oggetto della discussione della presente legge, cioè la cosiddetta superdiscussa cedolare secca che viene introdotta in questo primo comma. L'articolo 20 è l'ex articolo 7 del decreto-legge che siamo chiamati a convertire in legge e che ha introdotto sui dividendi l'imposta secca, la ritenuta di imposta, come si dice, in luogo dell'imposta normale progressiva sul reddito disciplinata dal 1° gennaio 1974 dalla riforma tributaria, cioè dall'istituita imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Governo ha voluto sostenere, nella relazione e nella discussione, che questo servirebbe a tonificare gli investimenti, ad eliminare una nube psicologica dalla mente degli investitori, a richiamare gli investimenti verso il capitale di rischio, a richiamare i capitali fuggiti all'estero (meglio sarebbe dire accompagnati all'estero dalla politica che è stata svolta e che noi abbiamo puntualmente contrastato). Ma la realtà non è questa. In verità si tratta di introdurre nuovi privilegi fiscali in un campo particolare dell'attività economica del nostro paese. Noi non riteniamo che questo provvedimento venga incontro alle imprese produttive; esso si giustifica unicamente ed esclusivamente con l'introduzione di nuovi privilegi fiscali in un settore nel quale già privilegi fiscali sono stati introdotti nel passato. La lunga discussione a questo proposito ha dimostrato che, in ultima analisi, in Italia si incoraggiano le attività speculative, le attività parassitarie, che in questa direzione si convogliano capitali e si lascia, come è stato dimostrato in questi

giorni e particolarmente in questo primo periodo dell'anno, che migliaia di miliardi evadano dal nostro paese verso l'estero.

Ritenevamo che in questa direzione, cioè in direzione delle attività speculative e parassitarie, il Governo dovesse adottare delle misure per scoraggiare l'evasione dei capitali e non invece introdurre delle misure che determinano squilibri rispetto ai principi che sono stati affermati ma che in sostanza si violano, così come ha voluto riconoscere ieri sera lo stesso ministro Colombo quando ha detto: dobbiamo confessare che effettivamente una misura del genere viola il principio della progressività tributaria stabilito non solo dalla Costituzione della Repubblica ma anche dalla legge di riforma tributaria. Da questo punto di vista non si fa che portare avanti un indirizzo tributario che, attraverso le misure che sono state preannunciate proprio in questi giorni, deve ulteriormente gravare sulle spalle dei lavoratori mediante la variazione delle aliquote dell'IVA e le misure tendenti a inasprire gli oneri tributari sui redditi fissi, mentre contemporaneamente si adottano misure tendenti a privilegiare i grossi capitali.

Non è possibile portare avanti un'impostazione di politica tributaria che determina una situazione di profondo squilibrio nel campo delle imposte sul reddito delle persone fisiche senza che — come è stato dimostrato quando il medesimo provvedimento è stato adottato per un certo periodo di tempo — se ne ricavano dei benefici a vantaggio dell'economia nazionale e dei piccoli e medi produttori del nostro paese. Per queste considerazioni, proponiamo che il primo comma dell'articolo 20, che istituisce la cedolare secca, venga soppresso.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue B O R R A C C I N O). L'emendamento 20.2 riguarda in via subordinata il periodo di tempo relativo all'applicazione di questa misura. Noi riteniamo che debba essere adottato un termine che non si riferisca a quelle che saranno le decisioni della

Comunità economica europea, ma che si riferisca ad un periodo che riteniamo non debba comunque andare oltre il 31 maggio 1975. E se vogliamo tener presenti le indicazioni date da altri parlamentari tra cui anche l'onorevole Visentini, pensiamo che

in via ulteriormente subordinata all'emendamento 20.1 possiamo eventualmente riferirci al periodo che non vada oltre il 31 maggio 1976.

Per quanto riguarda il 20.4 chiediamo l'aumento dell'aliquota del 15 per cento stabilita sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio. Secondo noi il 15 per cento dovrebbe essere elevato al 20 per cento. Ha una sua logica questo emendamento, perchè, se vogliamo parlare di parità di trattamento tributario, il 15 per cento rappresenta uno squilibrio; per quello che riguarda invece l'attuale fascia di redditi che è stata stabilita dalla legge di riforma tributaria, per i redditi sulle persone fisiche, nella corrispondente fascia d'imposta, vediamo che viene attuata la percentuale del 20 per cento, mentre nel trattamento fiscale previsto dall'articolo 20 la percentuale viene ridotta al 15 per cento. Quindi questa ulteriore divaricazione fra il trattamento che subiscono i cittadini nell'applicazione del reddito sulle persone fisiche ed il trattamento che riceve questo settore particolare dell'attività economica del paese, nella misura del 15 per cento, costituisce un'ulteriore ingiustizia nel rispetto della legge di riforma tributaria, per cui chiediamo l'elevazione dell'aliquota dal 15 al 20 per cento, per avere anche in questo settore un trattamento tributario che si richiami alla fascia analoga della legge di riforma tributaria entrata in vigore il 1° gennaio del 1974, cioè pochi mesi fa. Secondo noi non è giusto introdurre delle diversificazioni nei trattamenti tributari ad appena pochi mesi dall'entrata in vigore della legge generale di riforma tributaria.

Per quanto riguarda il 20.6 questo emendamento si riferisce alla ritenuta del 15 per cento sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti da cittadini non residenti nel territorio dello Stato italiano; anche in questa articolazione della legge ci sembra di vedere il 15 per cento sugli interessi e sui redditi di una ulteriore divaricazione dell'applicazione del principio della legge di riforma tributaria, per cui non ci sembra giusto che debba essere riconosciuta una ritenuta di appena il 15 per cento sugli interessi e sui redditi di capitale percepiti da azionisti non residenti

nel territorio dello Stato. Non sono quindi valide le ragioni secondo cui questa misura incoraggerebbe l'investimento di capitali nel nostro paese, quando poi contemporaneamente si lascia che escano dall'Italia migliaia di miliardi, come è accaduto nel corso di questi ultimi anni, sottraendoli agli investimenti produttivi del nostro paese. Il problema qui è più profondo; si tratta di disciplinare in maniera diversa tutta la politica degli investimenti, dello sviluppo economico e della programmazione nel nostro paese, a meno che questa reale politica non la s'intenda affrontare ricorrendo poi a misure che dovrebbero nell'intenzione dei proponenti di questo provvedimento legislativo portare ad investire altri capitali, mentre nella sostanza si rivelano come misure agevolative nei confronti di particolari settori dell'attività produttiva del nostro paese e non nell'interesse di tutta l'economia, e non nell'interesse dei piccoli risparmiatori e dei piccoli produttori.

Riteniamo quindi che il sesto comma dell'articolo 20 debba essere soppresso per questa sua evidente contraddizione con i principi di carattere generale della legge di riforma tributaria. Si sono trovati grossi ostacoli per quanto riguarda provvedimenti che dovevano venire incontro a determinati settori produttivi e popolari del nostro paese, ma con grande facilità poi si imposta male un'importante legge che ha riflessi sulla riforma tributaria quando si tratta di determinati settori privilegiati.

Per quanto riguarda poi la data di scadenza di queste misure riteniamo che essa, analogamente a quanto abbiamo chiesto per il primo comma dell'articolo 20 della presente legge, debba essere fissata al 31 maggio 1975, come proponiamo con il nostro emendamento 20.7, presentato in via subordinata all'emendamento 20.6. In via ulteriormente subordinata all'emendamento 20.6, proponiamo, con il nostro emendamento 20.8, che la data possa arrivare al 31 maggio 1976. Per quanto concerne, invece, l'elevazione della percentuale del 15 per cento, proponiamo, con l'emendamento 20.9, presentato in via ulteriormente subordinata all'emendamento 20.6, che tale 15 per cento debba essere ele-

vato al 20 per cento per le considerazioni che abbiamo già illustrato in relazione al primo comma dell'articolo 20, circa il provvedimento principale, e cioè la cedolare secca.

Per questi motivi riteniamo opportuno sottoporre all'approvazione del Senato gli emendamenti che ho testè illustrato.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti 20.10 e 20.11 si compenetrano e insieme propongono la sostituzione dell'intero articolo 20. In sostanza noi proponiamo la cedolare secca, al di fuori della possibilità della cedolare di acconto. Le ragioni le ho già esposte lungamente nell'intervento di ieri. La cedolare secca è stata concepita — ed è stata ampiamente illustrata in un suo lontano intervento a Zurigo dal ministro Colombo — per vivificare le borse valori le quali hanno recepito negativamente la cedolare d'acconto. A parte che la cedolare d'acconto poteva essere agevolmente superata attraverso operazioni finanziarie di riporto, essa pesava da anni sulla borsa valori rendendo questo istituto asfittico e non funzionante. La cedolare secca viceversa, in uso presso molte organizzazioni statuali, avrebbe risolto ogni problema ed avrebbe lasciato i mercati dei valori mobiliari liberi nella loro espressione come sono libere, in campo internazionale, le valute di poter fluttuare, al di fuori di ogni pastoia non tanto di carattere fiscale, perchè la cedolare d'acconto è molto più agevole della cedolare secca e quantitativamente è minore, ma al di fuori di una individuazione di movimenti che per la loro stessa natura la borsa ritiene debbano essere svincolati da ogni controllo individuativo.

Pertanto proponiamo la cedolare secca del 30 per cento che apporterebbe dal punto di vista fiscale immediatamente, cioè dalla tassazione all'origine, un flusso di danaro per le casse dello Stato e lascerebbe il risparmio e la speculazione liberi in borsa di procedere al di fuori dell'adempimento pesante e complicato di una cedolare d'acconto che

non si sa bene se sia stata fruttuosa per lo Stato. Infatti non si è mai fatto il calcolo di quanto costa per ogni lira di introito nelle casse dello Stato il pesante apparato della riscossione di una imposta d'acconto e del successivo accertamento individuale del reddito imponibile nelle sue varie componenti compreso anche l'acconto che viene offerto in questo caso attraverso una trattenuta del 5 per cento che comporta adempimenti fiscali in un mercato che non tanto per la consistenza fiscale quanto per esigenze varie, rigetta questo tipo di adempimenti.

Ora, qui si tratta, a nostro avviso, di un errore di impostazione dettato da una malintesa concezione politica. Come è noto, la nominatività dei titoli azionari e le cedolari di acconto sono state le ragioni della paralisi dei mercati mobiliari. Infatti, ad eccezione di momenti di euforia dovuti purtroppo alla svalutazione della moneta, da anni questi mercati hanno al collo la corda di questi due fatti assolutamente negativi. Ho detto ieri e ripeto oggi che noi non abbiamo una particolare simpatia per questi istituti; se essi domani dovessero manifestarsi inutili come sono stati ritenuti inutili in altre organizzazioni statuali, non avremmo nulla in contrario nè sotto il profilo paleocapitalistico nè sotto il profilo capitalistico o neocapitalistico. Ma finchè questi organismi non saranno sostituiti con qualcosa di diverso, non potranno essere costretti alla inazione attraverso norme costrittive perchè questi organismi, in un momento che vede svanire ogni possibilità per le società per azioni di autofinanziamento, costituiscono l'unico campo libero per la ricerca del capitale di rischio, dato il costo, la pesantezza e l'inadeguatezza dei tassi di interesse praticati per il ricorso al capitale obbligazionario che oggi forma in Italia, come dicevo ieri, una montagna di 50.000 miliardi e più, secondo recenti statistiche, e non è suscettibile di aumento.

E allora lasciamo liberi questi organismi che servono ad aumentare la possibilità di investimenti, di raccolta di capitale di rischio, con riflessi positivi naturalmente sul livello occupazionale.

Si è voluto, attraverso un comunicato del Ministero del tesoro, far presente il ricorso alla cedolare secca, che ebbe un riflesso po-

sitivo sulle borse. Un successivo comunicato interpretativo faceva presente l'errore di alcuni funzionari, faceva presente cioè che la cedolare secca era opzionale e si accompagnava al mantenimento della cedolare di acconto. Pertanto è venuta meno ogni ragione di stabilire, attraverso uno strappo alla interpretazione costituzionale della progressività dell'impostazione fiscale, l'adozione della cedolare secca perchè mantenere opzionalmente la cedolare d'acconto è assolutamente inutile per i fini della cedolare secca. Infatti, il mercato mobiliare reagì in modo del tutto negativo e il Ministro del tesoro, che non aveva compreso la lezione, si meravigliò moltissimo del fatto che un'aspirazione del risparmio che veniva raggiunta non avesse avuto riflessi positivi sulla borsa valori.

Il fatto è, onorevoli colleghi, che questo provvedimento, come tutta l'azione in materia economica dell'attuale e del precedente Governo di centrosinistra, è contraddistinto da due situazioni: da una situazione di assenza e di diserzione e da una situazione, quando qualche provvedimento viene preso, di perplessità e di incertezza. Se si doveva mantenere la cedolare d'acconto, si doveva dirlo chiaramente; probabilmente le cose sarebbero andate molto meglio. Se si voleva invece addivenire alla scelta della cedolare secca, si doveva proporre la cedolare secca che avrebbe avuto riflessi positivi sulla borsa valori. Come quando si riformano i codici di procedura penale non si ha il coraggio, malgrado la valanga di parole che vengono dette da ogni Gruppo, di cancellare l'ormai vieto rito inquisitorio e si propone un rito accusatorio e un rito inquisitorio che coesistono, così qui si propone la cedolare secca e la cedolare d'acconto, con la conseguenza, anche in questo caso, di non raggiungere minimamente nè gli obiettivi fiscali che potevano essere raggiunti attraverso la cedolare secca nè parimenti gli obiettivi di respiro di questi organismi che si sarebbero raggiunti attraverso la cedolare secca. L'una e l'altra coesistendo, nessun elemento positivo ne consegue. Diceva il vecchio professore Scialoja nelle sue valutazioni di alcuni sistemi per venire incontro a delle situazioni: gli

spropositi, quando sono piccoli, si chiamano spropositi, quando sono grandi, si chiamano teorie. Il Governo ha seguito la teoria del nullismo, del vuoto torricelliano, del volere e non volere, di accontentare tutte le componenti del Governo di centro-sinistra sia quelle che si ispirano e hanno vocazione liberistica, sia quelle che hanno vocazione dirigistica, con una situazione dell'attuale Governo in cui le aspirazioni dirigistiche sono propuginate dalla Democrazia cristiana e quelle liberistiche sono propuginate dall'onorevole Giolitti, egregio rappresentante del Partito socialista che era partito da posizioni diverse.

La situazione risultante da questo ambiguo poligono delle forze è il nulla delle cose inutili e vane.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **D E P O N T I ,** *relatore.* Per quanto riguarda gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, essi sono tutti pressappoco nella stessa logica e sono contrario per le ragioni espresse nella relazione e confermate dal signor Ministro nella sua replica.

Per quanto riguarda gli emendamenti 20.10 e 20.11, sono contrario perchè alterano l'economia del provvedimento.

P U C C I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Con gli emendamenti 20.1 e 20.2, si vorrebbero modificare norme qualificanti del provvedimento per cui il Governo è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.10, l'applicazione della cedolare secca, senza conservare l'opzionalità, si trasformerebbe in una penalizzazione per gli azionisti più modesti e quindi il Governo è contrario.

Con l'emendamento 20.4, il vantaggio fiscale per le azioni di risparmio sarebbe compromesso gravemente.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.11, esso tocca disposizioni di rilevante importanza economica, per cui non si ritiene di

dover modificare quelle già inserite nel provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 20. 5, esso è consequenziale al 20. 1 e per le stesse ragioni il Governo è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 20. 6, la disposizione a cui esso si riferisce tende a facilitare gli investimenti esteri.

Per quanto riguarda l'emendamento 20. 7, il limite temporale genererebbe incertezze tra i risparmiatori e lo stesso dicasi per il 20. 8.

Per l'emendamento 20. 9, il vantaggio fiscale sarebbe eccessivamente compromesso ove si venisse a ridurre la percentuale dell'esenzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 3, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20. 10, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, voglio semplicemente dichiarare che noi voteremo a favore dell'emendamento. Il Sottosegretario ha voluto finalmente dare una spiegazione della reiezione dell'emendamento; ma come avviene quando

si vuole dare una spiegazione dopo una astinenza di tutta una seduta, tale spiegazione non è convincente.

Il Sottosegretario, infatti, ha detto che la cedolare secca sarebbe la penalizzazione dei piccoli azionisti. Voglio far presente al Sottosegretario che l'adozione della cedolare di acconto opzionale, con la cedolare secca, è la penalizzazione delle casse dello Stato, in un momento in cui il ministro Colombo, il presidente del Consiglio onorevole Rumor, il ministro Giolitti e soprattutto il Governatore della Banca d'Italia hanno fatto presente l'esigenza di una manovra fiscale atta ad acquisire 3.700 miliardi per l'esercizio in corso o per l'esercizio futuro attraverso maggiori imposizioni fiscali.

In questo momento si dice, per quanto concerne i cosiddetti piccoli azionisti (che sono come l'araba fenice, poichè non si conoscono se non come organizzazioni fumose e polverose), che sarebbero tassati maggiormente e per questo non si adotta il nostro emendamento. Onorevoli colleghi, in un momento in cui si cercano 3.700 miliardi di prelievo fiscale, era un modo anche per essere coerenti e per venire incontro non solo alle esigenze espresse dal Governatore della Banca d'Italia, ma a quelle espresse dall'intero Gabinetto di centro-sinistra e dal Presidente del Consiglio nella sua responsabilità collegiale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 20. 10, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 4, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 11, presentato dal senatore Nencioni e da altri se-

natori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.5, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.6, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.7, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.8, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.9, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, del bilancio e la programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dai Presidenti delle rispettive Assemblee:

a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle società di revisione sarà attribuito altresì il compito di esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruità delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni;

b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le società e gli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 *sub* articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento

di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività;

c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarità dei poteri e correlative facoltà di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia alle Camere di commercio e alle autorità locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione;

d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente, in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia, nonché quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

R I C C I , *Segretario*:

Alla lettera a), sostituire le parole: « designate dall'assemblea dei soci », con le altre: « designate dalla Commissione per le società e la borsa ».

2.1 BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO,
POERIO, DE FALCO, FABBRINI,
PINNA

D E F A L C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E F A L C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'articolo 2 si affida la funzione di controllo così come è prevista al punto a) a società di revisione iscritte all'albo speciale. Proponiamo pertanto che la nomina da parte della commissione sottragga la designazione alla logica delle maggioran-

ze delle assemblee perchè, come dice l'articolo 2 al punto a), è l'assemblea societaria che sceglie la società di revisione; noi chiediamo che sia invece non l'assemblea (che delibera a maggioranza) ma la commissione nazionale per le società e la borsa a fare la designazione. Chiediamo cioè che tale compito sia assegnato ad un organo indipendente, poichè sembra per lo meno non opportuno che l'interessato, cioè la società per azioni nella sua assemblea, cioè la maggioranza di questa assemblea (secondo la prassi assembleare) scelga chi deve essere il suo controllore. Lasciare tale scelta invece alla commissione mi sembra più logico e più opportuno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Il parere è contrario, signor Presidente: si inciderebbe troppo sui diritti dei soci della società.

P U C C I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere è contrario per le ragioni espresse dal relatore; si ritiene opportuno chiarire che la disposizione con cui si stabilisce la delega prevede alcune garanzie, cioè che la commissione per le borse controlla la idoneità delle società di revisione a svolgere il loro compito e tiene un albo speciale in cui devono essere inserite le società di revisione, e sono anche previste norme penali che garantiscono l'esatto adempimento dei compiti delle società di revisione.

Peraltro sottrarre al potere dell'assemblea la nomina della società di revisione significherebbe modificare in maniera rilevante quelli che sono gli attuali diritti dell'assemblea dei soci.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

CIPPELLINI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista vota a favore del provvedimento di conversione in legge del decreto-legge perchè rappresenta un primo passo verso la riforma della borsa e delle società per azioni. Tutti conveniamo sulla necessità non solo di dare ossigeno al mercato mobiliare, ma di riformare profondamente e completamente gli istituti che lo compongono. Divergono però i metodi per un'efficace traduzione in legge organica di tutta la materia. Ciò ha provocato fino ad oggi la paralisi di qualsiasi iniziativa per cui da una legislatura all'altra si rinvia la riforma delle società per azioni, punto nodale per un risanamento completo del mercato mobiliare.

Noi riteniamo che questo provvedimento, parziale finchè si vuole, ma che ci permette di affermare che finalmente si è avviata la riforma, provocherà una reazione a catena scardinando e rompendo le incrostazioni che si sono da lungo tempo formate anche con pratiche di dubbia legittimità. Non è cosa da poco infatti l'istituzione di un controllo sulle società per azioni e sulla borsa, sulle situazioni di bilancio e sui rapporti incrociati: significa avviare la legislazione italiana, in materia di società per azioni, verso un adeguamento con le legislazioni degli altri paesi europei. Non è cosa da poco l'istituzione di un organo di controllo e di intervento e l'introduzione delle azioni di risparmio che, riteniamo, daranno al mercato ossigeno e al risparmiatore la garanzia di una difesa contro le manovre speculative che tanto spazio occupano nelle vicende quotidiane della borsa.

In questa brevissima dichiarazione di voto abbiamo voluto sottolineare, attraverso

quanto ho detto, che del provvedimento consideriamo senza dubbio più importante ciò che riguarda la borsa e le società per azioni, anche se non va sottovalutata la parte relativa all'introduzione della cedolare secca. Quel che ci auguriamo sono le reazioni a catena, come ho detto prima, che dovranno però inquadarsi nella politica di programmazione e di piano per dare, anche in questo campo, al nostro paese un volto moderno, efficace e adeguato ai tempi. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale per le ragioni già esposte nel corso della discussione generale darà voto favorevole al disegno di legge. Avremmo preferito, anche per motivi di correttezza, di chiarezza, di completezza legislativa, che la parte fiscale del provvedimento, cioè la cedolare secca, fosse stata tenuta distinta dalle parti normative e che per queste fossero state previste leggi separate organiche e complete, sia per quanto riguarda la borsa, che per quanto riguarda la disciplina delle società per azioni. Ciò non essendo avvenuto, si devono tuttavia riconoscere gli aspetti positivi della legge e raccomandare che questi siano tenuti fermi, salvo eventuali insegnamenti dell'esperienza, e siano in seguito completati con le parti ora mancanti. Nulla infatti sarebbe maggiormente suscettibile di togliere credibilità al legislatore e di scuotere la fiducia dei cittadini che dare affidamenti e creare legittime aspettative e poi venir meno ad esse.

Dicevo che questa legge presenta aspetti positivi. Positiva indubbiamente è la parte fiscale che, nonostante la ferita arrecata al principio della progressività dell'imposta (ma, come diceva ieri il Ministro, non è questo il solo caso nella nostra legislazione), costituisce un notevole sforzo non tanto per rianimare i mercati finanziari, quanto per convogliare verso di essi una parte più rilevante del risparmio e incrementare così il

capitale di rischio. Essa serve anche ad avvicinare la nostra legislazione fiscale a quella degli altri paesi della Comunità. Solo in questo modo si potrà alleggerire la posizione debitoria delle aziende e ristabilire nelle stesse un più giusto equilibrio tra il capitale sociale e la soverchiante massa attuale delle obbligazioni, e cioè dei debiti. Positive sono anche, almeno in linea di principio, parecchie disposizioni che si riferiscono alle borse e alle società per azioni o meglio che anticipano sulla riforma di esse: così la Commissione nazionale, la disciplina delle partecipazioni incrociate, la norma relativa ai bilanci e alle assemblee, quella relativa alle società di revisione, che sono però rinviate ad una legge delegata come pure, sfortunatamente, la disciplina delle società finanziarie. Abbiamo fatto un'importante riserva per le azioni di risparmio, non perchè non riteniamo opportuna l'introduzione di esse nei nostri mercati, ma perchè il difficile momento ci fa temere che esse si risolvano in una penalizzazione delle azioni ordinarie che restano pur sempre la spina dorsale dell'impresa. In questa legge, con le sue luci e con le sue ombre, noi vediamo un serio tentativo di ravvivare il mercato finanziario italiano oggi languente e di mettere a disposizione di esso sistemi e strumenti giuridici e tributari capaci, almeno così si spera, di conseguire lo scopo. È un passo nella giusta direzione che non sta a noi di contrastare, nonostante le imperfezioni, le riserve e le critiche che abbiamo formulato su vari punti della legge. Per questo, ripeto, voteremo a favore della legge stessa.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marangoni. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, già nella discussione alla 6ª Commissione finanze e tesoro e con gli interventi nella discussione generale dei colleghi Borsari e De Falco la mia parte politica, come d'altra parte aveva già fatto alla Camera dei deputati, ha espresso fondate

critiche al decreto-legge n. 95 recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari.

Ma la nostra posizione nel corso del dibattito non è stata solo di critica. Ci siamo sforzati di portare una seria e pacata documentazione a sostegno di proposte migliorative. E, a tale proposito, le abbiamo formalizzate in pochi emendamenti anche se varie norme si prestavano a critiche e modifiche. E qui, onorevoli colleghi, permettetemi di sottolineare la nostra insoddisfazione per la replica del ministro del tesoro, onorevole Colombo, il quale si è limitato a brevi accenni tesi ad aggirare o addirittura eludere quanto posto dai miei colleghi. Il ministro Colombo, ha cercato di dimostrare la legittimità del ricorso al decreto-legge sostenendo la necessità del provvedimento e, trattandosi di materia incandescente, i motivi di urgenza. Ma il ricorso alla decretazione cosiddetta d'urgenza per una materia come quella che stiamo discutendo, finisce per limitare la possibilità di intervento del Parlamento e crea l'impossibilità di realizzare quel necessario approfondimento che un problema tanto complesso, come quello al nostro esame, avrebbe richiesto. Per questo metodo esprimiamo disapprovazione e protesta. Signor Presidente, mi pare giusto riconoscere come hanno fatto altri colleghi che alla Camera dei deputati, avendo avuto maggior tempo a disposizione, in quanto in prima lettura, è stato possibile discutere più approfonditamente e apportare un serio contributo per correggere talune impostazioni del testo originario che si presentava inaccettabile, tanto da permettere al Senato di discutere su un testo notevolmente migliorato, soprattutto per ciò che concerne la più puntuale definizione dei compiti spettanti alla commissione nazionale per le società e la borsa, il collegamento stabilito fra detta commissione e il Parlamento, l'introduzione di nuove norme per la formazione dei bilanci, le norme per la pubblicità dei bilanci, la disciplina delle partecipazioni (soprattutto di quelle incrociate). Ma, se è vero che il provvedimento è giunto all'esame del Senato notevolmente mutato, rispetto alla pro-

posta originaria del Governo, non per questo possiamo condividere l'opinione di quanti affermano che esso ha in fondo cambiato segno e non richiede approfondimento. Molti altri problemi sono stati posti, sia alla Camera che qui al Senato, senza che siano stati risolti. È quindi necessario rilevare che il decreto-legge anche così modificato mantiene la sua caratterizzazione negativa rispetto alle finalità che si volevano perseguire per rispondere alle esigenze che stanno di fronte a noi. Nella relazione del Governo le finalità e gli obiettivi del decreto al nostro esame si suddividono in due parti. Nella prima parte si afferma che si è resa urgente l'anticipazione di alcuni aspetti della riforma delle società per azioni al fine di riattivare il flusso degli investimenti nei settori produttivi, particolarmente provati dall'attuale congiuntura. Quanto alla seconda finalità, si afferma che si ritiene opportuno — sempre al fine di incentivare il flusso di risparmio alle imprese — adeguare la disciplina del prelievo fiscale sugli utili distribuiti dalle società ai principi cui si ispirano in materia gli altri ordinamenti della Comunità europea, in attesa delle direttive che da questa saranno emanate.

Onorevoli colleghi, ma il provvedimento al nostro esame risponde effettivamente alle finalità indicate nella relazione? Per rispondere a questa domanda riteniamo giusto collegarci, anche se per un momento, alle misure sin qui adottate le quali non solo si sono dimostrate inadeguate, ma contraddicono all'esigenza di fondo che pure è avvertita non solo da noi ma in larghi strati della stessa maggioranza.

Ci siamo trovati sinora di fronte solo a misure monetarie e creditizie che o restano prive di efficacia oppure rischiano di aggravare, di colpire gravemente l'economia del paese, soprattutto nei settori della piccola e media industria, dell'artigianato e degli investimenti sociali.

L'inefficacia dimostrata dalla politica di *austerità*, il fallimento della politica del controllo dei prezzi e delle stesse misure recentemente adottate per la restrizione delle importazioni ne sono la più palese dimostrazione.

Non meno preoccupante diventa il quadro quando si esaminano le conseguenze derivanti dalle note misure adottate dalla Banca d'Italia con le direttive emanate ai primi di aprile e per il contenimento del credito e da quanto ribadito dallo stesso governatore della Banca d'Italia dottor Carli, in occasione dell'assemblea annuale. Il Governatore della Banca d'Italia nella sua relazione ha fornito varie indicazioni circa la terapia da seguire per far fronte alla gravità della crisi economico-finanziaria in atto nel paese. Si tratta di una terapia durissima, destinata a riversare ancora una volta sulle masse popolari le conseguenze del malgoverno dell'economia italiana.

Di fronte alle dimensioni paurose del *deficit* della bilancia dei pagamenti con l'estero, di fronte al dissesto del sistema della finanza pubblica e in presenza di un'inflazione che in Italia risulta superiore a quella degli altri paesi concorrenti, il dottor Carli ritiene necessaria una riduzione della domanda interna dell'ordine del 4-5 per cento in termini reali rispetto al livello del 1973 e ciò per conseguire una riduzione del *deficit* della bilancia dei pagamenti entro un limite annuo di 3.000 miliardi di lire.

Signor Presidente, ma come ottenere la riduzione della domanda interna indicata? La risposta del Governatore della Banca d'Italia è molto precisa. Occorre, secondo il dottor Carli, da un lato un nuovo prelievo tributario a carico della grande massa dei cittadini dell'ordine di 2.000 miliardi e dall'altro il ricorso a restrizioni creditizie destinate a colpire gli investimenti pubblici e privati. L'alternativa alle restrizioni creditizie dovrebbe essere un prelievo tributario non di 2.000 miliardi ma di 3.700 miliardi di lire. Questo maggiore prelievo fiscale dovrebbe essere destinato non all'aumento delle spese per investimenti pubblici, ma alla riduzione del disavanzo della pubblica amministrazione.

La mia parte politica ha denunciato per tempo la gravità della crisi economica in atto e ci rendiamo perfettamente conto che la terapia da seguire non può consistere nell'applicazione di pannicelli caldi. Ma ritenia-

mo improponibile una pura e semplice manovra monetaria e fiscale che si distingua da quelle del passato soltanto per il fatto di perseguire una riduzione della domanda interna di dimensioni incredibilmente superiori.

Non si può, onorevoli colleghi, quando si parla di *deficit* della bilancia dei pagamenti ignorare, come fa il dottor Carli, il fenomeno delle fughe dei capitali, mentre, secondo quanto ha dichiarato l'onorevole Donat Cattin, forse più della metà del *deficit* della bilancia dei pagamenti è dovuto a fughe di capitali all'estero.

Con una simile impostazione si determina la restrizione del volume del credito, non si favorisce la selezione del credito volto all'incremento degli investimenti in settori produttivi e sociali, ma si aggravano le condizioni della piccola e media industria e dell'artigianato, pressati tra la scarsa disponibilità del credito e l'alto costo del denaro.

Di fronte a questa situazione, viene da chiedersi: come si possono conciliare gli obiettivi del decreto-legge n. 95 con le misure proposte?

A nostro parere il Governo prima di adottare questo provvedimento avrebbe dovuto chiedersi perchè il risparmio, il risparmio vero (e non quello camuffato attraverso il gioco dei riporti che prevale nella vita di borsa) non affluisce o affluisce molto debolmente alle imprese, alla borsa.

La verità è che questo problema è stato sempre presentato in modo stravolto e interessato, prefabbricando una figura di risparmiatore che non si avvicina al mercato mobiliare per timore della nominatività del titolo. Ma l'esperienza di questi anni dimostra che le cause effettive non sono queste, ma vanno ricercate nell'incertezza del quadro politico, nell'estrema fragilità e precarietà della struttura della nostra economia e nell'esistenza di grosse strozzature parassitarie.

L'estraneità del risparmio alla borsa deriva dall'ermeticità dei bilanci, dall'assenza di adeguati controlli, dalla volontà particolaristica e autocratica di gruppi di comando che magari hanno raggiunto tale posizione attraverso l'incrocio delle partecipazioni, il supporto delle società di controllo, il compia-

cente appoggio di deleghe rastrellate in molti casi da istituti bancari. A questo proposito basta pensare ai casi Montedison e Marzollo per renderci conto delle misure di controllo necessarie.

Onorevoli colleghi, se davvero si vuole combattere il fenomeno ormai clamoroso della fuga dei capitali, bisogna assumere misure rigorose di controllo, di rispetto delle leggi valutarie, così frequentemente e sistematicamente violate.

Bisogna altresì mettere in moto una strategia unitaria con gli altri paesi della Comunità europea, assumere iniziative comuni, lavorare affinché a ciò si giunga.

Ecco perchè ribadiamo la nostra ferma opposizione all'introduzione della cedolare secca la quale ripete una misura già sperimentata con esito negativo nel 1964. Se è vero che alla Camera sono stati introdotti alcuni miglioramenti al testo originario varato dal Governo, non dobbiamo farci trarre in inganno scambiando ciò con l'adozione della riforma delle società per azioni e della borsa in quanto anche il nuovo testo non va oltre la soluzione di un aspetto della vita delle grandi imprese societarie, si colloca da un punto di vista imprese-risparmiatore che ormai è anche da noi un punto di vista limitato ed inadeguato a disciplinare i rapporti complessi della società odierna nel sistema politico economico generale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'obiettivo da perseguire è quindi quello della riforma delle società per azioni come strumento democratico che consenta un controllo che non sia di pura legittimità sulla vita dell'impresa, un controllo che costituisca un ulteriore strumento per verificare che la vita dell'impresa sia orientata al perseguimento di obiettivi coerenti con i grandi bisogni delle masse lavoratrici del nostro paese. Se è vero che il testo approvato dalla Camera prevede l'istituzione della commissione nazionale, che si prevedono nuove norme per la redazione dei bilanci, risultati che noi riteniamo importanti ed apprezzabili ma non sufficienti, è altrettanto vero che nello stesso momento in cui si agevola e si incentiva il reperimento del capitale di rischio,

occorre controllare il capitale raccolto e l'uso che di questo capitale si farà. Questo non è previsto dal decreto e qui sta il grosso problema che non si è voluto risolvere.

Per questo affermiamo che il controllo non deve essere riferito solo ad esigenze di carattere monetario e di equilibrio del mercato interno, ma è necessario instaurare un regime di controlli e di autorizzazioni capaci di garantire che i flussi finanziari siano diretti e finalizzati verso obiettivi coerenti con una politica di programmazione democratica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da qui, da queste considerazioni, da ciò che abbiamo ribadito in tutto il dibattito e dalle proposte che abbiamo avanzato, che però non sono state accolte, nasce la nostra opposizione alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Cionostante, mentre dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista, ribadisco che le modifiche apportate al testo originario costituiscono una premessa per la riforma delle partecipazioni statali, delle società per azioni e della borsa. Per questo fine noi comunisti continueremo a batterci, convinti di operare nell'interesse e per lo sviluppo democratico del paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Carollo. Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento e non solo perchè esso era atteso ma anche perchè ci sembra molto serio e ben costruito. Certo non si tratta di un provvedimento di riforma delle società per azioni, come da tempo si richiede, ma non c'è dubbio che esso è quanto meno un provvedimento di avvio alla riforma e risponde ad esigenze obiettive, ribadite da tempo e prospettate ai governi ed al Parlamento. Non c'è dubbio che l'esigenza di maggiore ordine nei corsi borsistici fosse avvertita, e questo provvedimento vi porta maggiore ordine.

La commissione nazionale per le società e la borsa, che viene costituita, non è un orga-

nismo nuovo per altri paesi. Esso si impone come organo necessario di guida, vigilanza, tutela e cautela ed è chiesto anche dagli operatori di borsa. In effetti i poteri, i compiti e, in particolare, il modo in cui questa commissione nazionale gestirà le mansioni che le sono affidate contribuiranno a rendere più limpido e agevole l'accesso del capitale di rischio nella dinamica dell'economia italiana.

Per quanto riguarda in particolare la disciplina delle partecipazioni incrociate, non si propone una disciplina definitiva, detagliata, conclusiva, ma anche in questa materia una disciplina avviata verso orientamenti molto più seri, profondi e cautelanti rispetto a quelli vigenti.

Sono convinto che sul finire del 1974, quando si cominceranno a tenere le assemblee delle società per azioni, questi provvedimenti relativi alle partecipazioni incrociate scatenano non dico un terremoto, ma radicali modifiche nel comportamento dei portatori delle azioni incrociate o incestuose, come sono state definite. È probabile che l'astuzia degli uomini riesca a sfuggire alla nuova disciplina più rigorosa e cautelante, ma è pur sempre un risultato positivo quello che obblighi gli uomini a sfuggire alla disciplina con la furbizia in quanto ben si sa che la furbizia non può essere una norma costante di vita ordinata dell'uomo e tanto meno di una società per azioni.

Penso che sia anche da sottolineare un altro aspetto da considerarsi positivo, cioè l'attenuazione sotto il profilo fiscale della distinzione, della differenza tra capitale di rischio e capitale di debito: era anche questa un'esigenza avvertita da tempo ed essa oggi trova soluzione nel provvedimento che andiamo a votare. Non si vuole però con ciò dire che con questo provvedimento si venga automaticamente, quasi meccanicamente, a porre l'economia italiana nelle condizioni di poter guardare con maggior sicurezza al futuro perchè ben si sa che l'economia non viene regolata per sola forza di decreti, ma viene regolata dalle sue stesse leggi, quelle a lei intrinseche e che possono riportarsi ad alcune norme fondamentali di comportamento.

Scriveva il Lamfalussy: « È necessario che per l'equilibrio globale dell'economia ciò che conti sia la concordanza tra le spese e le risorse reali. Tale concordanza è assicurata dal momento in cui il risparmio eguaglia l'investimento ». Credo sia superfluo attardarsi su questa precisa legge fondamentale dell'economia.

Lo studio nel 1973 del comitato degli agenti di cambio di Milano testualmente affermava: « L'allargamento del numero degli investitori in azioni presuppone che si diffonda un maggior senso di sicurezza nel risparmio azionario come strumento atto a salvaguardare il capitale e a fornire un equo reddito ». Queste parole possono essere fatte nostre. Ma esse ci riconducono ad un problema di carattere politico di fondo che è a tutti noto. E noi non possiamo non essere sensibili e responsabili ad un tempo di fronte a queste esigenze che nascono dalle leggi fondamentali dell'economia e della politica, la quale a sua volta non può prescindere dal diventare strumento di propulsione di quell'equilibrio economico che sta alla base della pace e della sicurezza sociale. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bacchi. Ne ha facoltà.

BACCHI. Desidero anch'io riferirmi ai lavori di approfondimento sul problema che stiamo ora esaminando, compiuti alla 6ª Commissione finanze e tesoro sotto l'illuminata guida del presidente Viglianesi e su relazione, sempre puntuale, del senatore De Ponti. Avemmo modo in quell'occasione di approfondire il problema, di individuare i mali della borsa italiana e di intravedere qualche possibilità di soluzione per avvicinare il cittadino a questo strumento oscuro, poco chiaro che è il sistema borsistico italiano, riservato a pochi ed aperto a pochi titoli. Per quanto riguarda i problemi delineati ci siamo trovati d'accordo su taluni punti: prima di tutto, la necessità di creare delle situazioni di agevolazione per avviare il piccolo risparmiatore verso la borsa; in secondo

luogo creare uno strumento effettivamente utile al sistema produttivo. Che sia necessario avvicinare alla borsa il piccolo risparmiatore è un fatto certo e indiscutibile, se è vero che le aziende italiane hanno bisogno di tanti mezzi e se è altrettanto vero che le banche, le casse di risparmio e le casse postali italiane rigurgitano di risparmio.

Pensavamo che la borsa fosse uno strumento che andava vivificato in questo senso. Questa fu una prima constatazione su cui ci trovammo d'accordo. Quando si profilò l'idea di un provvedimento ci compiaccemmo perchè pensavamo che si intendesse realizzare questi fini essenziali. Ovviamente fummo meno entusiasti quando avemmo modo di leggere il testo presentato alla Camera dei deputati, anche se quel testo, pur nelle sue deficienze e nelle sue illecite intromissioni, ci portava a una posizione di astensione piuttosto che di voto sfavorevole. Ma quando abbiamo visto il testo pervenuto dalla Camera, con le modifiche che sono state apportate, certo la nostra propensione verso l'astensione si è fatta minore.

Non mi sembra accettabile dal Parlamento (ma abbiamo evidentemente un Parlamento distratto) che attraverso una legge specifica, con un oggetto limitato, si possano introdurre sostanziali modifiche al codice civile per la parte commerciale. Prima del vigente codice civile il diritto commerciale aveva una sua posizione autonoma, costituiva il quinto codice. Trattasi di materia importante e viva, attinente alla produzione, al sistema produttivo, al sistema di convogliamento del risparmio; riguarda il sangue che circola nel corpo della collettività, della comunità.

Ebbene, non accettiamo che, attraverso un decreto-legge, si introducano modifiche sostanziali al codice civile: questo è aberrante! Anche se talune delle previste misure fossero accettabili, il sistema sarebbe ugualmente da respingere, dovrebbe ricevere la nostra incondizionata disapprovazione.

Ma poi, andando oltre tale questione (che non è puramente formale ma è sostanziale, perchè spogliamo il Parlamento di una sua potestà primaria facendogli dare uno spol-

verino sotto la spinta delle ore, perchè altrimenti il decreto-legge scade), se andiamo ad esaminare il decreto come è venuto riformato dalla Camera, il nostro scarso entusiasmo verso l'astensione si trasforma rapidamente in una contrarietà, che è stata messa in luce ampiamente, con vigore e con vivacità, dal senatore Nencioni e dal senatore Pazienza, i quali non sono stati certo avari di critiche.

Ma voglio aggiungere alle loro critiche, sempre puntuali e molto appropriate, un'altra critica, che non ho voluto sostanziare in un emendamento ma che voglio esporre in questa brevissima dichiarazione di voto. La critica si riferisce a quello strumento di controllo e di propulsione che è la commissione. Si affida la nomina dei suoi membri all'Esecutivo: è un sistema pericolosissimo.

Dobbiamo avvalerci di categorie ben specificate, come era stato previsto in altri disegni di legge che non hanno avuto seguito. Sembrava a noi che questo costituisse garanzia maggiore; del resto penso che il Sottosegretario sia di questo avviso.

Dalla discussione abbiamo colto le incertezze del ministro Colombo, sempre invece così preciso; abbiamo poi notato il desolato allargamento di braccia del Sottosegretario in ordine alla questione della terza assemblea; d'altra parte che cosa ci poteva dire? Non c'è senso, non c'è logica, non c'è stato approfondimento. Un tempo si usava tra-

smettere, in caso di riforma di codici, i progetti preparati dagli uffici alle corti d'appello, ai consigli degli ordini forensi, alle categorie interessate, alle facoltà universitarie. Oggigiorno con decreto-legge riformiamo un codice in un punto così delicato per la vita nazionale, specie in un momento come questo, senza dare il tempo di approfondire, di meditare, tanto che neppure il Governo sa dirci perchè sono state introdotte certe norme.

Andare oltre nella critica sarebbe aggiungere parole alle egregie osservazioni già fatte dai colleghi del mio Gruppo. Pertanto per le ragioni già esposte il nostro voto è negativo. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari